

proposta di atto amministrativo n. 125/09

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza
presentata in data 27 luglio 2009

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
PARRUCCI PIETRO ENRICO E NATALI GIULIO,
SUBENTRATI PER SURROGAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1,
DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
AI CONSIGLIERI PISCITELLI SALVATORE E CASTELLI GUIDO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Dato atto che nell'Assemblea legislativa delle Marche si sono resi vacanti i seggi ricoperti dai Consiglieri Piscitelli Salvatore e Castelli Guido a causa delle dimissioni rassegnate rispettivamente in data 24 giugno e 16 luglio 2009;

Dato atto che l'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 142 del 30 giugno 2009 e nella seduta n. 144 del 21 luglio 2009 ha provveduto, a norma dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 ad assegnare i seggi suddetti rispettivamente ai signori Parrucci Pietro Enrico e Natali Giulio;

Visto l'articolo 22 della l.r. 27/2004, che riserva all'Assemblea legislativa regionale la convalida della elezione dei propri componenti;

Visto l'articolo 14 del Regolamento interno, che prevede la convalida da parte dell'Assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 15 del Regolamento interno, che disciplina il procedimento di verifica e di contestazione delle cause di incompatibilità da parte dell'Assemblea su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di cause di incandidabilità;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 154/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, nonché l'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, che ha ridisciplinato la materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale

per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 2, della l.r. 23 aprile 2000, n. 23, che prevede ulteriori cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1351/152 del 23 luglio 2009;

Viste le risultanze dei verbali delle operazioni elettorali degli Uffici centrali circoscrizionali delle Circoscrizioni elettorali regionali di Macerata e di Ascoli Piceno relativi alle elezioni del Consiglio regionale delle Marche del 3 e 4 aprile 2005;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte ai sensi e per gli effetti di cui articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale né condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa né in capo al signor Parrucci Pietro Enrico né in capo al signor Natali Giulio;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'area dei processi normativi;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di convalidare l'elezione dei Consiglieri regionali Parrucci Pietro Enrico e Natali Giulio;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.